

Deliberazione n. 152/2023/VSG

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente f.f.	Cinzia Barisano
Primo referendario	Giovanni Natali
Referendario	Nunzio Mario Tritto, <i>relatore</i>
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo
Referendario	Antonio Arnò

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulle modifiche al "*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, consulenza e ricerca a soggetti estranei all'Amministrazione*" del Comune di Copertino (LE), a seguito della deliberazione n. 123/2023/VSG;

udito il relatore, referendario dott. Nunzio Mario Tritto, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2023, convocata con ordinanza n. 22/2023.

Premesso in FATTO e Considerato in DIRITTO

Con nota pervenuta in data 03.08.2023 (prot. Cdc n. 3949 della medesima data), il Comune di Copertino (LE) trasmetteva il proprio «*Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, consulenza e ricerca a soggetti estranei all'Amministrazione*».

Dall'esame del detto regolamento erano emerse alcune criticità necessitanti doverosi interventi correttivi, secondo quanto stabilito nella deliberazione n. 123/2023/VSG del 14 settembre 2023 di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia.

In particolare:

"1) In primo luogo, l'art. 4, comma 1 del regolamento prevede che "per gli incarichi il cui compenso è compreso tra € 1.000,00 ed € 20.000,00 [si] dispone un apposito avviso ...".

Il Collegio ritiene di dover precisare in primo luogo che una suddivisione degli incarichi per fasce di compenso – con una differente regolamentazione dei medesimi – non appare legittima in quanto, com'è stato già ricordato da questa Sezione regionale di controllo (deliberazione n. 166/2022/VSG), non è possibile "comunque giustificare una deroga alle ordinarie regole di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento nell'assegnazione degli incarichi: si pensi, ad esempio, all'assegnazione al medesimo soggetto di n. 30 "incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine" con un compenso di euro 150,00 l'uno: lo stesso soggetto percepirebbe euro 4.500,00 senza alcuna forma di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, bypassando le previsioni di legge. Di conseguenza, deve ritenersi illegittima e non consentita la previsione di affidamenti di incarichi senza procedura comparativa, al di sotto di una soglia individuata in valore monetario" e pertanto il Comune di Copertino (LE) dovrà procedere alla modifica del detto comma 1 dall'art. 4 del proprio regolamento.

2) L'art. 4, comma 4 del regolamento in esame – dopo aver distinto ulteriori due fasce di compensi – per gli incarichi comunque superiori ai 20.000 euro fa riferimento alla normativa in tema di appalti pubblici, mentre il successivo art. 8

esclude dall'operatività del regolamento gli appalti di servizi; la disciplina elaborata dal Comune di Copertino (LE) sul punto, pertanto, si appalesa priva di coordinazione in quanto appalti e concessioni di servizi non rientrano nella nozione di "incarichi di collaborazione, consulenza, studio e ricerca" e pertanto, come già indicato al precedente punto n. 1, la distinzione degli incarichi per fasce di compenso – con una diversa regolamentazione dei medesimi – non è legittima e deve formare oggetto di intervento correttivo da parte dell'ente, che deve conformare il proprio regolamento alla normativa di riferimento.

3) Secondo l'art. 4-bis del regolamento "L'Ufficio competente può procedere all'affidamento diretto degli incarichi di collaborazione, previa valutazione del curriculum, esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- a) procedura comparativa andata deserta, per mancata presentazione di domande da parte dei candidati, ovvero per esclusione o inidoneità di tutti i candidati, ovvero per rinuncia di tutti i candidati vincitori e idonei;*
- b) assoluta urgenza di instaurazione del rapporto di collaborazione connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico;*
- c) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo".*

Come più volte ribadito, il Collegio ritiene eccezionalmente derogabile il ricorso alle procedure comparative adeguatamente pubblicizzate solo ed esclusivamente con riguardo a: 1) procedure comparative andate deserte; 2) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo (da dimostrarsi in modo inequivocabile); 3) assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ricordando che la particolare urgenza dev'essere connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico.

Pertanto, con riferimento alle lettere a), b) e c) dell'art. 4-bis del regolamento in esame, le stesse andranno integrate dalle seguenti previsioni:

- la lettera a) dovrà fare espresso riferimento a procedure comparative adeguatamente pubblicizzate;*
- la lettera b) dovrà riportare l'esplicito riferimento ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, con la particolare urgenza connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico;*
- la lettera c) dovrà prevedere il riferimento alla inequivocabile dimostrazione dell'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo.*

4) L'art. 5 del regolamento in esame si occupa del "Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa".

Come il Collegio ha già avuto modo di chiarire, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non sono più ammissibili nel quadro normativo vigente, stante il tenore del disposto del comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.: pertanto, l'art. 5 andrà espunto dal regolamento del Comune di Copertino (LE).

5) L'art. 6, comma 1 lett. b) del regolamento in esame, per come trasmesso, risulta così articolato: "l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dall'articolo;". L'incompletezza della norma, pertanto, andrà sanata indicando a quale articolo ci si riferisca.

6) Con riferimento all'art. 9, rubricato "Limiti di spesa", il Comune di Copertino (LE) dovrebbe in primo luogo specificare che il regolamento si conforma alla normativa vigente ed eventuali limiti auto-imposti dal medesimo ente dovranno essere comunque rispettosi della normativa di riferimento.

7) Occorre da ultimo evidenziare che l'art. 9 del regolamento, per come trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, prevede i commi 1, 3 e 5 ma non riporta i

commi 2 e 4: pertanto, qualora si tratti di un mero errore tipografico, l'ente dovrà procedere alla relativa correzione mentre, qualora l'art. 9 risulti composto da n. 5 commi, dovrà integrare la trasmissione a questa Sezione regionale di controllo, inviando il regolamento completo, al fine di poter operare le verifiche di cui all'art. 3, comma 57 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Il Comune di Copertino (LE) veniva pertanto invitato a procedere alla modifica e/o integrazione e/o riformulazione del proprio "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, consulenza e ricerca a soggetti estranei all'Amministrazione" in base a quanto rilevato da questa Sezione regionale di controllo.

Con nota del 17 novembre 2023 (prot. CdC n. 5962 in pari data) il Comune di Copertino (LE) ha fatto pervenire copia della deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 16.11.2023 avente ad oggetto "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, consulenza e ricerca a soggetti estranei all'Amministrazione. Approvazione" con la quale sono state effettivamente apportate le modifiche ed integrazioni al detto regolamento, in esecuzione della deliberazione n. 123/2023/VSG del 14 settembre 2023 di questa Sezione regionale di controllo per la Puglia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia

DICHIARA

il "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio, consulenza e ricerca a soggetti estranei all'Amministrazione" del Comune di Copertino (LE) conforme alla disciplina di legge.

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione:

- al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Copertino (LE);
- all'organo di revisione del Comune di Copertino (LE).

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 1° dicembre 2023.

Il Magistrato Relatore

Nunzio Mario TRITTO




NUNZIO
MARIO
TRITTO
CORTE DEI
CONTI
01.12.2023
15:44:58
CET

Il Presidente f.f.

Cinzia BARISANO



CINZIA BARISANO
CORTE DEI CONTI
04.12.2023
14:33:26
GMT+01:00



SALVATORE
SABATO
CORTE DEI
CONTI
05.12.2023
07:51:43
GMT+01:00